



COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE
UFFICIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Via Jacopo da Diacceto, 3/c – 50123 FIRENZE

CIRC. N. 38

Prot. n.° DAE/1/GA/370/4.1.7.3/1

Firenze, 28 MAR. 2007

OGGETTO: Obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

A TUTTI GLI ENTI DELLA FORZA ARMATA LORO SEDI

seg. circ. n. 80 – prot. n. DAE/1/GA/15 in data 27.09.06.

~~~~~

Si trasmette, per la scrupolosa osservanza, copia della lettera prot. n. MD\_GMIL\_0515C-15645 in data 13.03.2007 di PERSONMIL, relativa all'oggetto.

Al riguardo, si richiama il disposto dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 il quale, dopo aver sancito l'obbligatorietà della motivazione dei provvedimenti amministrativi, prescrive che "La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

Ne consegue, pertanto, che la motivazione non può consistere in una formula generica come, ad esempio, quella indicata nella suddetta lettera di PERSONMIL ("si comunica che l'indennità di trasferimento richiesta non compete").

Nel contempo, si invita a prendere visione della circolare a seguito diramata dalla scrivente.

**IL DIRETTORE**  
**Brig. Gen. Ugo FOCCELLO**



# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IV REPARTO - 15<sup>a</sup> Divisione - T. E. E.


Viale dell'Esercito 186 - 00143 ROMA

03 MAR. 2007

Prot. N° M\_D GMIL\_05 15C / 15645  
R/5

ROMA,

(PDC: Col. SANTORELLI - Tel: 06517050440)



→ ALLA DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE E.I.

Via Jacopo Da Diacceto, 11  
50123 FIRENZE

A MARISPELOG  
P.zza della Marina, 4  
00196 ROMA

AL COMANDO LOGISTICO A.M.

Sezione di Commissariato e Amministrazione  
REPARTO di Amministrazione  
Viale dell'Università, 4  
00185 ROMA

AL COMANDO GENERALE  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
Viale Romania, 45  
00197 ROMA

OGGETTO: Obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

1. Per opportuna informazione si rende noto che, di recente, è pervenuta una sentenza di un T.A.R. che, nell'annullare un atto amministrativo per mancanza di motivazione, ha condannato l'Amministrazione. In particolare, nel caso di specie, un capo servizio amministrativo ha denegato una indennità comunicando all'interessato: "in esito all'istanza della S.V., pervenuta con la raccomandata a riferimento, si comunica che l'indennità di trasferimento richiesta non compete".
2. In merito si rimanda alle valutazioni di competenza circa la necessità di richiamare l'attenzione dei Servizi/Uffici Amministrativi dipendenti al pieno rispetto della legge 241/90 e successive integrazioni e modifiche, con particolare riferimento alla motivazione degli atti emanati.
3. Quanto sopra al fine di non vedere soccombere l'Amministrazione in giudizio, con il conseguenziale pagamento delle relative spese processuali.

IL CAPO REPARTO

Dirig. Dott. Giuseppe CARPINELLI